



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

**SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI**

COPIA

**DETERMINAZIONE N° 131**

**DEL 27-02-2015**

## OGGETTO

**RICORSO AL TAR TOSCANA RG 79/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000, dalla data di apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario riportato in calce allo stesso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Quarrata \_\_\_\_\_

L'addetto amministrativo

N. Settore 21

Proposta n. 39

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. n. 1679 del 14/01/2015 il Sig. Sbordone Guerino ha proposto ricorso al TAR Toscana RG 79/2015 per l'annullamento del provvedimento prot. 45293 in data 3/11/2014 di diniego condono edilizio e atti successivi;

**RITENUTO** opportuno costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Comunale, come da comunicazione via email e successiva relazione a firma congiunta del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Tutela del Territorio e del Responsabile del Servizio Edilizia;

**RILEVATO CHE:**

1. la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art.7 del D. Lgs. 165/2001;
3. nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. assumendo quanto premesso, alla fattispecie non si deve applicare l'art.7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 ma la disciplina del Codice dei Contratti, D. Lgs. 163/2006, che all'allegato IIB contempla i "servizi legali";
6. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con parere adottato il 12.05.2008 n. 29/pareri/2008 afferma: *"con specifico riguardo all'incarico conferito d un libero professionista, avvocato o notaio, esterno alla PA, va distinta l'eventualità di una consulenza, di studio o di ricerca, destinata a sfociare in un parere ricognitivo di una data questione, rispetto al patrocinio giudiziale o alla rappresentanza legale, ovvero ancora al magistero notarile. La prima ipotesi rientra nell'alveo di cui all'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria 2008. La seconda serie di casi, esorbita dal concetto di consulenza, apparendo più adeguato ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'appalto di servizi legali specificati nell'allegato IIB del D. Lgs. 163/2006 assoggetta alle norme richiamate dall'art. 20 del citato decreto, nonché ai principi stabilito dal successivo art.27 (trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione)"*;
7. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Calabria, con parere adottato il 23.05.2008 n. 144/2008 stabilisce che *"costituiscono pubblici servizi, indipendentemente da ogni considerazione di ordine sostanziale (obbligazione di mezzi, carattere personale della prestazione), quelli che hanno per oggetto la prestazione di servizi previsti dall'allegato IIA e IIB (omissis) Pertanto qualora l'oggetto degli "incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca", ovvero delle "consulenze" che il comune intende affidare sia riconducibile all'elenco dei servizi contenuto negli allegati IIA e IIB al codice dei contratti (ad esempio nell'allegato IIA del codice dei contratti si parla al n. 11 di servizi di consulenza gestionale e affini, al n.12 di consulenza scientifica e tecnica e al n.8 di servizi di ricerca e sviluppo; nell'allegato IIB si parla di servizi legali) deve ritenersi che la disciplina dei criteri e delle modalità dell'affidamento vada necessariamente rinvenuta nell'ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi. Per converso la disposizione della legge finanziaria e il potere regolamentare locale potranno spiegare appieno la propria portata normativa nelle ipotesi di incarichi esulanti dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti"*;
8. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con parere n. 7 del 14.01.2009, ha ribadito in merito agli incarichi legali che *"è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D. Lgs. n. 163/2006, recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27"*;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2008 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125 commi da 10 a 14 il quale fissa la disciplina dei servizi acquistabili in economia, ed in particolare il comma 11 che prevede, laddove il valore del contratto sia inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto;

**PRESO ATTO CHE:**

- in seguito alla cd. Spending Review, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a reperire i beni e i servizi o aderendo alle convenzioni Consip – per il sopra soglia comunitario, se attive – oppure di ricorrere al Mepa - per il sotto soglia comunitario;
- ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito in legge dalla L. n. 94 del 06/07/2012, e dell'art. 1 co. Del D. L. 95/2012, si è verificato che il servizio oggetto della presente determinazione non è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**VISTO** il vigente regolamento comunale delle gare e dei contratti, ed in particolare l'art. 31, parte Servizi nn. 4 e 36;

**RILEVATO CHE:**

- in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

**RILEVATO ALTRESI' CHE:**

- con deliberazione giunta n. 27 del 16/02/2015 è stato deciso di costituirsi in giudizio, individuando il legale di fiducia di questa A.C. cui conferire il relativo mandato ad litem nell'Avv. Mauro Giovannelli dello studio legale Giovannelli & Associati con studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245, legale particolarmente esperto in materia, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Firenze, Corso Italia n. 2;
- l'affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo complessivo pari ad € 4.822,39.=, comprensivo di IVA, oneri previdenziali e fiscali, inferiore alla soglia di € 40.000,00 (escluso IVA), per cui vi è la possibilità di procedere ad un affidamento diretto;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra descritte di impegnare la suddetta spesa, dando atto che il predetto importo costituisce una stima di massima delle spese e del compenso spettante al legale, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie, previa presentazione di ulteriore preventivo di spesa antecedente allo svolgimento delle prestazioni stesse;

**VISTO** il Regolamento comunale del servizio economato e per le spese in economia;

**VISTA** la deliberazione GC. n. 182 del 22.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del relativo Piano esecutivo di gestione (PEG), è stato approvato il Piano provvisorio delle risorse 2015;

**VISTA** la deliberazione GC n. 181 del 22/12/2014 che approva l'Assetto Organizzativo per l'anno 2015;

**VISTE** le determinazioni del Segretario Comunale n. 1047 e 1048 del 30/12/2014 con i quali sono stati individuati i Responsabili di servizio ed i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2015.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

1. di affidare in via diretta, mediante cottimo fiduciario, l'incarico di costituirsi in giudizio e resistere nel ricorso promosso avanti al TAR Toscana RG 79/2015 prot. n. 1679 del 14/01/2015 dal Sig. Sbordone Guerino per l'annullamento del provvedimento prot. 45293 in data 3/11/2014 di diniego condono edilizio, all'Avv. Mauro Giovannelli, con studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245, eleggendo domicilio presso lo stesso in Firenze, Corso Italia n. 2;
2. di impegnare la somma necessaria al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 4.822,39.=**, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali, al capitolo 0275/076 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2015 - Codice CIG ZC6134F1EF;
3. di dare atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi;
4. di dare atto che la suddetta spesa costituisce stima di massima dei compensi spettanti al legale, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, previa presentazione di ulteriore preventivo antecedentemente allo svolgimento delle prestazioni;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di notula;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di relativa notula al professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art.32 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto.

Data

Il Responsabile del Servizio

**BANDACCARI DANILA**



**COMUNE DI QUARRATA**

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T .U . approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Quarrata,26-02-2015

Il Dirigente Area Risorse e  
Resp. Serv. Finanziario e Economato

F.to SOTTOSANTI BIANCA

**SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI**

IMPEGNI DI SPESA/ACCERTAMENTI

<b>ESERCIZIO</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>FONDO</b>	<b>CAP.</b>	<b>ART.</b>	<b>IMPORTO €</b>
2015		794		275	76	4.822,39